



Via Rodi, 27 - 25124 BRESCIA Tel. 030/2426211 Fax 030/2422047  
Web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) E-Mail [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it)  
PEC: [studiosaccoeassociati@legalmail.it](mailto:studiosaccoeassociati@legalmail.it)

Brescia, lì 26 Marzo 2015

**A tutta la Spett.le Clientela**

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 del 26/03/2015  
Novità in materia di lavoro – JOBS ACT –  
Erogazione del Tfr in busta paga**

Il cosiddetto JOBS ACT entra in vigore con la pubblicazione in G.U. del 15.12.2014 n. 290 delle deleghe al Governo per la riforma del lavoro.

Il disegno di Legge prevede 5 diverse deleghe al Governo che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro.

Ad oggi però, solo tre Decreti sono stati approvati e Pubblicati in Gazzetta Ufficiale entrati in vigore rispettivamente il 7 Marzo 2015 per quanto riguarda il contratto a tutele crescenti e in data 19 Marzo quello attuativo che disciplina l'erogazione del Tfr in busta paga.

Vediamoli nello specifico:

**Il contratto a tutele crescenti**

Il decreto sul contratto a tutele crescenti prevede che, per i nuovi assunti cambi definitivamente la disciplina dell'art.18. In pratica, il diritto al reintegro spetta solo per i **licenziamenti** discriminatori illegittimi, mentre viene **abolito per quelli economici** ( giustificato motivo oggettivo) e disciplinari ( giustificato motivo soggettivo). In questi ultimi due casi è prevista un'indennità economica, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità per ogni anno di servizio. La somma deve comunque essere compresa fra **quattro e ventiquattro mensilità**. Solo nel caso in cui le ragioni del licenziamento si dovessero rivelare inesistenti resta il diritto al reintegro. Le novità sono state estese anche ai licenziamenti collettivi: in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario (minimo 4, massimo 24 mensilità).

**Nelle aziende con meno di 15 unità** invece, la misura dell'indennità in caso di licenziamento ingiustificato è dimezzata e quindi è pari ad una mensilità per ogni anno di lavoro e non può comunque superare le sei mensilità.

**Assunzioni agevolate: gli sgravi contributivi validi dal 2015**

Per quanto concerne lo sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni, il decreto fa riferimento a tutti i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015 per i quali è previsto uno sconto dei contributi INPS per una durata massima di 3 anni (36 mesi) e un totale massimo di € 8.060,00 all'anno.

Il bonus sarà fruibile anche per i datori di lavoro che intendono stabilizzare lavoratori già presenti in azienda, ovvero procedano con la trasformazione di un contratto a termine o a progetto in uno a tempo indeterminato.

Le condizioni per aver diritto allo sgravio contributivo sono le seguenti:

- Il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve risultare occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- Il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio solo se lo stesso lavoratore non ne ha già consentito il “godimento” attraverso una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- Il datore di lavoro deve avere la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale a cui è subordinato il rilascio del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

### **Erogazione del Tfr in busta paga**

Il recentissimo regolamento emanato con il Dpcm 29/2015 è stato pubblicato il 19 Marzo 2015 in Gazzetta Ufficiale.

Prima di tutto è necessario chiarire che possono accedere alla richiesta di Quir (quota integrativa della retribuzione) tutti i lavoratori dipendenti del **settore privato** dopo la compilazione dell'apposito modello di richiesta sottoscritto e consegnato al proprio datore di lavoro.

Una volta che quest'ultimo avrà accertato il possesso dei requisiti del richiedente, ossia un rapporto di lavoro subordinato che dura da almeno 6 mesi, l'erogazione sarà poi operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza (operativamente parlando con l'elaborazione del cedolino di Aprile) e valida sino al periodo di paga in scadenza il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto.

Tale scelta da parte del lavoratore dovrà essere ben ponderata per due semplici motivi: il primo perché si tratta di una **scelta irrevocabile** ( fino al periodo di sperimentazione, ossia Giugno 2018 ) mentre il secondo riguarda **l'aspetto fiscale**. Il decreto conferma infatti che la Quir sarà assoggettata a tassazione ordinaria e non sarà soggetta a tassazione separata come previsto per il TFR. Dal punto di vista fiscale l'operazione conviene quindi solo ai lavoratori i cui redditi subiscono una tassazione effettiva inferiore al 23%, cioè tutti quelli che hanno un reddito fino a 15 mila euro lordi annui.

Un ritardo in termini di liquidazione è poi previsto per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con meno di 50 addetti che intendono accedere al finanziamento assistito dall'apposito Fondo di garanzia istituito presso l'INPS. In tal caso, infatti, il decreto stabilisce che tali datori “effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Quir a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza”. Ciò significa che se la domanda di Quir viene presentata ad aprile 2015 il lavoratore avrà diritto al tfr mensile in busta paga da maggio 2015 fino a Giugno 2018, ma la prima liquidazione avverrà con il cedolino paga di Agosto 2015 comprendendo i tre mesi di arretrato ( maggio/luglio ).

Alla presente circolare viene allegato il modulo da consegnare al dipendente in caso di richiesta di liquidazione mensile della quota Tfr maturanda.

Cordiali saluti

**Sacco & Partners**

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) (Articolo 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n.190)

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a  
..... Il..... CF.....

### CHIEDE

La liquidazione mensile della quota di Tfr maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza.

A tal fine:

- Dichiaro di non aver vincolato o ceduto il Tfr a garanzia di contratti di prestito;
- Chiedo il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- Dichiaro di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'articolo 1, comma 30, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza;

( da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n.296 )

- Prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del Tfr, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'Inps per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n.190/2014.

Data.....Firma.....

**Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.**